

COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
DA LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DI RUOLO
PRESSO LA DIREZIONE LEGALE - AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 30.12.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DI RUOLO PRESSO LA DIREZIONE LEGALE - AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati in ruolo presso la Direzione Legale-Avvocatura Comunale, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n° 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n° 90/2014, e dai principi sottesi a dette norme.

Art. 2

Diritto al compenso professionale

Ai sensi dell'art. 23 legge n° 247/2012, dell'art. 9 D.L. 90/2014, come convertito dalla Legge n° 114/2014 nonché dagli artt. 27 e 37 CCNLL Dirigenti e Comparto, i compensi sono erogabili ai professionisti legali del Comune in ruolo presso la Direzione Legale-Avvocatura sia appartenenti all'Area Dirigenza che al comparto Regioni-Enti Locali a seguito di decisione favorevole all'Ente.

Per decisione si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, Giudice civile, penale e amministrativo, Tributario, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate decisioni favorevoli anche quelle che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, le decisioni che dichiarano la nullità, l'inammissibilità o la irricevibilità del ricorso, le decisioni che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo, nonché le transazioni che definiscano il giudizio.

Art. 3

Assegnazione del contenzioso e attività di consulenza e assistenza

L'Avvocatura Comunale si occupa dell'attività di consulenza ed assistenza legale ad organi amministrativi ed uffici comunali, della redazione di pareri legali, del recupero crediti ed insinuazioni al passivo fallimentare, della difesa dell'Ente in giudizio dinanzi a tutte le Magistrature, dell'assistenza nella transazione delle liti nelle attività arbitrali di giurisdizione privata, nelle attività di mediazione e in tutte le altre forme di composizione stragiudiziale delle liti introdotte dalla legge. Essa rappresenta il Comune nei procedimenti penali quale parte offesa da reati e quale parte civile.

Compete ai professionisti legali della Direzione Legale-Avvocatura Comunale, iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le Magistrature in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente.

Compete altresì ai medesimi l'attività di assistenza e consulenza legale resa anche mediante pareri.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge n. 114/2014, l'Avvocato Dirigente della Direzione Legale assegna ogni singola pratica trattata presso l'Avvocatura Comunale singolarmente ad ognuno, sé compreso, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, dei professionisti operanti nella struttura.

Art. 4

Determinazione dei compensi

Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è quello determinato dal Giudice, escluse le quote relative alle spese. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuto il compenso, determinato ai sensi del vigente Decreto Ministeriale per la liquidazione dei compensi

professionali per la professione forense, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato. L'importo liquidabile per ogni singolo giudizio è pari all'80% del totale della nota spese redatta ed assegnato al legale istruttore, entro i limiti del fondo stanziato nel bilancio dell'Ente.

Qualora la complessità della materia comporti l'assegnazione a più di un professionista, i compensi verranno ripartiti dall'Avvocato Dirigente della Direzione Legale in modo proporzionale all'impegno richiesto.

Nel caso in cui la delega congiunta di due o più avvocati sia attribuita per ragioni meramente organizzative/funzionali, il compenso dovuto sarà di competenza dell'avvocato che ha istruito effettivamente la causa.

L'Avvocato Dirigente, cui il Sindaco rilascia procura generale *ad litem*, per il ruolo di coordinamento esercitato ha in ogni caso diritto al 10% dell'importo rilevato per ogni causa in ragione della esperienza professionale derivante dal patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori, della diretta ed esclusiva responsabilità che egli assume dinnanzi all'Amministrazione e alla Magistratura in ordine alla linea difensiva che stabilisce con la collaborazione dell'avvocato che ha in carico la pratica, della verifica e sottoscrizione gli atti di ognuna delle pratiche di contenzioso, e dell'eventuale conferimento di incarichi per sostituzioni.

Art. 5

Liquidazione dei compensi e non superamento del tetto retributivo e degli stanziamenti dell'anno 2013

Nel rispetto dell'art. 23 della Legge n° 247/2012, i compensi di cui sopra verranno liquidati alla conclusione del giudizio favorevole all'Amministrazione, con provvedimento adottato dall'Avvocato Dirigente della Direzione Legale.

Il fondo per i compensi professionali da liquidare in caso di pronunciata compensazione delle spese nel corso dell'anno, non può essere complessivamente superiore al corrispondente stanziamento di bilancio dell'anno 2013.

In nessun caso la misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

Al pagamento delle competenze a carico dell'Ente, nonché per quelle poste a carico della controparte, si provvede attingendo agli specifici capitoli di bilancio.

Art. 6

Criteri di riparto dei compensi

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 della Legge 114/2014, la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia dell'Avvocatura avviene tenendo conto dei seguenti criteri di riparto, che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali e del livello di specializzazione professionale.

Ai fini dell'assegnazione dei compensi relativi alle pratiche assegnate, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze connesse alla questione posta;
- c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- d) il rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Avvocato Dirigente in materia di trattazione degli affari assegnati;

Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

Prima di procedere all'effettiva liquidazione dei compensi, l'Avvocato Dirigente procede alla verifica del rendimento individuale in base ai criteri di cui ai commi precedenti e se rileva ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, richiede all'avvocato chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, l'Avvocato Dirigente della Direzione Legale quantifica in termini percentuali la misura della ridotta liquidazione del compenso e dispone per l'eventuale assegnazione del residuo che, ove non utilizzato, costituirà economia di bilancio per l'Ente.

Art. 7

Misura del riparto

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, i compensi professionali di cui ai precedenti articoli verranno ripartiti a favore del professionista legale che ha provveduto all'istruzione della pratica conclusa con sentenza favorevole per l'Ente in base all'effettivo apporto professionale prestato,

dal totale del compenso liquidabile viene dedotto il 10% dell'importo introitato, che verrà assegnato all'Avvocato Dirigente della Direzione Legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 ultimo comma e con i limiti di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del presente regolamento.

In caso di compresenza di più legali istruttori che abbiano seguito la medesima pratica, il totale del compenso assegnabile viene ripartito secondo l'effettivo apporto prestato da ciascuno, tenendo anche conto degli elementi che diversificano la qualificazione dell'esperienza professionale degli Avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione, degli Avvocati con più di cinque anni di iscrizione all'Albo Speciale e degli altri Avvocati.

Art. 8

Norma finale

La presente regolamentazione, entra in vigore il 1 gennaio 2015 , conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 8 della Legge n° 114/2014.